

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1646 e 476-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1982

(RELATORE DAL FALCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (n. 1646)

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1897)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Marina Mercantile

e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 967, 940 e 1396)

d'iniziativa dei deputati ESPOSTO, DI GIULIO, GATTI, AMICI, BELLINI, BETTINI, BINELLI, COCCO, DULBECCO, DE SIMONE, IANNI, POLITANO, RINDONE, SATANASSI, VAGLI (967); SALVATORE, BALZAMO, LABRIOLA, SALADINO, COLUCCI, SEPPIA, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, FERRARI Marte, LA GANGA, LENOCI, NONNE, POTI', SERVADEI (940); BALZARDI, CONTU, PICCOLI Maria Santa, ZAMBON (1396)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1^o dicembre 1981

Riordinamento dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (n. 476)

d'iniziativa dei senatori ZAVATTINI, DI MARINO, MACALUSO, CHIELLI, MIRAGLIA,
ROMEO, SASSONE, SESTITO e TALASSI GIORGI Renata

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Una revisione della normativa sull'AIMA si impone con urgenza per supplire alle carenze manifestatesi negli ultimi anni nel funzionamento dell'Azienda, principalmente determinate da una progressiva estensione dei compiti e delle attribuzioni non accompagnata da una parallela dilatazione della struttura. La legge istitutiva dell'AIMA risale, infatti, ad oltre 16 anni orsono, disponendo in ordine ad un organismo di intervento sui mercati agricoli che aveva allora compiti assai limitati.

Il testo su cui si riferisce, proposto dalla Commissione agricoltura del Senato dopo un ampio e proficuo dibattito, presenta — rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati — modificazioni ed integrazioni che, pur accentuando la portata innovativa del provvedimento, non ne alterano l'impostazione e la struttura di base.

In altre parole, pur largamente apprezzando l'ampio e complesso lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento, è sembrato opportuno rivedere particolarmente le disposizioni volte a garantire una maggiore incisività nell'azione dell'Azienda, nonché a risolvere equamente i problemi connessi all'inquadramento del personale.

La Commissione, nel corso dei lavori, ha sempre tenuto presente la necessità di dettare una disciplina concernente un organismo operativo avente per fine primario la esecuzione degli indirizzi di politica di mercato provenienti dalla CEE e dal Governo.

Ma il lavoro teso a perfezionare l'impianto normativo che sottoponiamo alla vostra attenzione può essere in parte vanificato ove parallelamente non sia adottata — e quindi fatta eseguire all'AIMA — una politica di mercato che, oltre agli interventi di sostegno, rafforzi la sua azione sulla formazione di scorte e sui collegamenti con la trasformazione e la commercializzazione, così da garantire, con la sicurezza degli approvvi-

gionamenti, prezzi equi al consumo e ricavi soddisfacenti alla produzione.

In tale contesto non è possibile prescindere da un accentuato momento di raccordo tra Comitato interministeriale per la politica agricola alimentare (CIPAA) e l'AIMA, al fine di meglio conformare l'attuazione degli interventi, con strumenti adeguati ad assicurare l'efficacia e la tempestività delle azioni, agli obiettivi stabiliti dalle deliberazioni del Comitato stesso.

Per quanto attiene alla struttura della Azienda, la Commissione ha poi ritenuto soddisfacente — risolti i problemi connessi al personale — il mantenimento dell'ordinamento esistente che appare idoneo a far fronte con efficienza agli interventi di competenza, pur con opportune modifiche ai livelli decisionali e alle modalità operative, tenendo conto dell'apporto che all'Azienda possono e debbono dare le Regioni e tutte le forme associative tra i produttori agricoli.

Conseguentemente è stato esaltato l'aspetto professionale e specializzato delle competenze del Consiglio di amministrazione venendo in esso chiamati, insieme ai direttori generali del Ministero dell'agricoltura per la tutela economica dei prodotti agricoli e per la produzione agricola, oltre che delle altre Amministrazioni specificamente competenti e cointeressate alle attività dell'AIMA, esperti particolarmente qualificati per i problemi della gestione, anche in rappresentanza delle Regioni.

È sembrato inoltre opportuno, in accoglimento anche di precedenti proposte legislative, confermare la presenza a fianco del Consiglio di amministrazione di un organismo consultivo di ampia rappresentanza di tutti gli interessi collegati all'attività dell'AIMA a garanzia dei principi di gestione democratica.

Numerosi altri aspetti del testo normativo sono stati esaminati con consapevole attenzione, alla luce delle esigenze emerse in

occasione degli incontri, formali e non, con le organizzazioni di categoria.

È motivo di soddisfazione osservare come sulle modifiche proposte si sia evidenziata una significativa convergenza di consensi. Esse riguardano: un articolo aggiuntivo disciplinante l'intervento coordinato dell'Ente nazionale risi e delle Regioni interessate per la regolazione del mercato risicolo sulla base di una programmazione annuale; un emendamento che prevede, fra i compiti dell'AIMA, la collocazione di prodotti per scopi promozionali sui mercati comunitari ed extra comunitari; il rispetto delle particolari esigenze dei servizi espletati dalla Sezione specializzata per gli interventi nel settore del tabacco; la previsione di forniture di prodotti agro-alimentari, da parte dell'AIMA, nel contesto della lotta contro la fame nel mondo e, a tale proposito, l'inserimento dell'Azienda stessa e dell'Istituto nazionale per la nutrizione nell'ambito del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con la legge n. 38 del 1979.

Nel rispetto dei su richiamati principi e delle considerazioni già espresse in sede di precedente relazione avanti la Commissione agricoltura, si è provveduto alla formulazione di proposte di modifica al testo approvato dalla Camera, che risulta così di 18 articoli, il cui contenuto si ritiene utile riassumere.

Va rilevato, innanzitutto, che è confermata (art. 1) la funzione di indirizzo del Comitato interministeriale per la programmazione agricolo-alimentare (CIPAA) per la realizzazione degli obiettivi della politica agro-alimentare e lasciata all'AIMA l'attuazione degli interventi sul mercato con la previsione di idonee misure di controllo da parte dello stesso CIPAA e del Parlamento.

L'articolo 2, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, prevede un coordinamento tra Regioni ed Ente nazionale risi per la regolamentazione del mercato risicolo.

Sono analiticamente indicati al successivo articolo 3 i compiti dell'AIMA tra cui principalmente: operare, in qualità di organismo di intervento, sul mercato interno se-

condo quanto previsto dai regolamenti CEE; curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agro-alimentari, nonchè la collocazione a scopi promozionali sui mercati comunitari ed extra comunitari; curare la esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari disposte dallo Stato italiano in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; erogare prodotti alimentari, provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno, ai Paesi in via di sviluppo; curare l'erogazione di provvidenze finanziarie disposte dai regolamenti.

Per quanto attiene all'ordinamento e al funzionamento dell'AIMA (sempre art. 3) è prevista l'approvazione dello statuto-regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, che assicura una maggiore « snellezza e flessibilità organizzativa ».

L'articolo 4 individua gli organi dell'AIMA (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti) e le loro rispettive competenze.

Per poter assicurare la partecipazione delle forze sociali all'attività dell'Azienda è prevista (art. 5) l'istituzione di un Comitato consultivo nazionale chiamato ad esprimere il proprio parere sui programmi della Azienda, sulla relazione annuale dell'attività da essa svolta e su tutte le questioni che verranno ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione. È previsto, inoltre, un comitato consultivo regionale (art. 6) per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Il titolo I (disposizioni generali) si conclude con l'articolo 7 che prevede un inquadramento del personale in ruoli organici amministrati dall'AIMA. Sono istituiti, per il trattamento economico, accordi contrattuali nazionali, tra la delegazione governativa e le delegazioni sindacali nazionali di categoria e le confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, secondo quanto disposto dalla legge n. 382 del 1975.

Il titolo II concerne disposizioni riguardanti le operazioni e gli interventi di competenza dell'AIMA: in particolare (articolo 8) le operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo alimentare con la specificazione (art. 9) del rapporto fra l'AIMA e gli assuntori di servizi.

Il titolo III (disposizioni finanziarie e controlli) indica all'articolo 10 i mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA che sono costituiti da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, dalle somministrazioni della CEE e dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attività istituzionali. È prevista inoltre la istituzione di un apposito ufficio della Corte dei conti (art. 11) per il controllo sulla gestione dell'Azienda. Lo stesso ufficio riferisce anche al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'AIMA. L'articolo 12 indica la rappresentanza processuale dell'Azienda dopo aver chiarito che per essa valgono le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 attengono alla regolamentazione ed all'inquadramento del personale nella prima attuazione della legge: in particolare l'articolo 13 riguarda l'utilizzo del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e la sezione specializzata per il tabacco, in attesa dell'inquadramento nei ruoli dell'AIMA; l'articolo 14 concerne l'inquadramento nei ruoli dell'Azienda del personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e dell'Ufficio di ragioneria.

Il testo proposto dalla Commissione termina con l'articolo 18 che elenca le disposizioni da abrogare.

La Commissione agricoltura ritiene che il testo proposto all'approvazione dell'Assemblea (nel quale è assorbito il disegno di legge n. 476) possa rappresentare una valida ed efficace convergenza di indirizzi e di strumenti operativi in grado di dare all'AIMA una struttura più idonea a sostenere il peso di nuove, gravose responsabilità.

DAL FALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere contrario al suo ulteriore *iter*. Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento si allontana nettamente dalle pur timide previsioni di decentramento contenute nel decreto n. 616 del 1977, che aveva delineato una distinzione fra interventi di interesse nazionale, riservati allo Stato, (vedi articolo 71, primo comma, lettera *b*), ed interventi regionali da coordinare sotto il profilo finanziario con quelli nazionali attinenti ai mercati (vedi articolo 71, secondo comma, del suddetto decreto). Limitate funzioni di promozione e di agevolazione di alcune produzioni agricole vengono poi trasferite alle regioni dall'articolo 72 ed infine l'articolo 77, lettera *b*), prevede la delega alle regioni delle funzioni amministrative statali concernenti l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati non riservati all'AIMA.

In sostanza, come si potrebbe anche dedurre dall'ampia definizione della materia « agricoltura », fornita dall'articolo 66 del decreto n. 616, l'AIMA dovrebbe attuare gli interventi di interesse nazionale, mentre per quelli non riservati a quest'ultima, la legge dello Stato dovrebbe operare una delega alle regioni, fermo restando la possibilità per le stesse di effettuare, nell'ambito della propria sfera di competenze, interventi da coordinare, sotto il profilo finanziario, con quelli dello Stato.

Di tutto ciò non vi è traccia nel disegno di legge in titolo, che prepone l'AIMA ad ogni forma di intervento sul mercato agricolo alimentare (vedi articolo 1, secondo comma, e

articolo 2 del disegno di legge n. 1646), non prevedendo inoltre alcuna delega alle regioni. Il coordinamento con gli interventi regionali, di cui al già citato articolo 71, secondo comma, del decreto n. 616, non è regolato, perchè evidentemente non si considera neppure l'esistenza di un possibile spazio per l'autonomia regionale.

In cambio di questa totale espropriazione, il disegno di legge offre alle regioni (vedi articolo 3, quinto comma) una presenza subalterna all'interno degli organi statali di amministrazione, prevedendo tra l'altro forme scorrette di rappresentanza, e la possibilità (articolo 5) di costituire comitati consultivi che formulino proposte per « il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo ».

In conclusione la legge dello Stato dovrebbe invece:

stabilire quali sono gli interventi di interesse nazionale affidati all'AIMA;

delegare gli altri interventi alle regioni;

disciplinare il coordinamento finanziario fra gli interventi dell'AIMA e quelli compiuti dalle regioni in base a proprie competenze o in base a funzioni delegate dallo Stato;

assicurare la presenza di ciascuna regione nelle sedi istituzionali preposte alla discussione del programma nazionale della AIMA e alla approvazione della relazione consultiva (vedi articolo 1);

eliminare le forme di cogestione amministrativa fra Stato e regioni (vedi articolo 3);

far salve esplicitamente le competenze delle regioni a statuto speciale.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

3 febbraio 1982

La Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1646

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare)

Il CIPAA — Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare — istituito con legge 27 dicembre 1977, n. 984, in conformità con la normativa comunitaria ed in armonia con le indicazioni contenute nel piano nazionale di cui all'articolo 3 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, determina gli indirizzi e gli obiettivi della politica agricolo-alimentare, ivi compresi quelli relativi agli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, dei prodotti della distillazione vitivinicola, nonché dei prodotti ittici, necessari ad assicurare il regolare andamento del mercato stesso e degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare provvede l'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni, riordinata secondo quanto disposto dalla presente legge, con ordinamento e bilancio autonomi.

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 4, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Indirizzo e coordinamento degli interventi nel mercato agricolo-alimentare)**Identico.**Identico.*

A tal fine il CIPAA entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo, di cui al successivo articolo 5, approva il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA che, entro il successivo 30 settembre, è, in ogni caso, presentato al Parlamento in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 2, primo comma, lettera a).

Art. 2.

(Compiti e ordinamento dell'AIMA)

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Eventuali modifiche ed integrazioni al programma di cui al comma precedente sono approvate dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il CIPAA, entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5, approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'AIMA da trasmettere al Parlamento.

In allegato ai documenti sottoposti all'esame del CIPAA ai sensi dei precedenti commi il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è tenuto altresì a trasmettere le relazioni previsionali e consuntive relative alle attività svolte dall'AIMA per gli interventi comunitari, nonché alle attività svolte dagli enti o organismi pubblici di cui al successivo articolo 3, primo comma, lettera a).

Art. 2.

(Mercato risicolo)

In attuazione di quanto prevedono il secondo comma dell'articolo 71, l'articolo 72 e l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati, e per le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso, l'Ente nazionale risi e le regioni interessate concordano i rispettivi interventi per la regolazione del mercato risicolo, sulla base di una programmazione annuale.

Art. 3.

(Compiti e ordinamento dell'AIMA)

Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal CIPAA in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, l'AIMA:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'organizzazione comune del mercato agricolo, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti sulla base di accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura, altresì, la esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla CEE;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attività l'AIMA può avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni di durata anche pluriennale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i mangimi, e i prodotti della distillazione vitivinicola, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali;

c) *identica*;

d) eroga, avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilità provenienti in via prioritaria dal Mezzogiorno e dalle altre aree svantaggiate considerate tali dalla normativa comunitaria, prodotti agro-alimentari a paesi in via di sviluppo, individuati d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la nutrizione;

e) *identica*;

f) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), fa parte, insieme all'Istituto nazionale della nutrizione, del Comitato consul-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati, in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 4.

In particolare lo statuto-regolamento determina la struttura organizzativa della Azienda e le attribuzioni dei compiti degli organi e degli uffici e disciplina le funzioni del direttore generale e degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è preposto alla direzione operativa dell'azienda nel rispetto ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sovrintende alla organizzazione dei servizi e ne è responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; svolge per incarico di questo, salvo ratifica, determinati compiti di spettanza del medesimo in casi di urgenza.

Con lo statuto-regolamento si provvede altresì ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tivo per la cooperazione allo sviluppo istituito con l'articolo 7 della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

g) *identica.*

L'ordinamento ed il funzionamento dell'AIMA sono disciplinati in modo da garantire la maggiore snellezza e flessibilità organizzativa, contabile e finanziaria, dallo statuto-regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla sezione.

Lo statuto-regolamento, in relazione ai criteri ed alle direttive di cui al secondo comma del presente articolo, determina altresì i necessari ed opportuni adattamenti alle norme di contabilità generale dello Stato per quanto concerne le procedure da seguire per l'attività contrattuale e l'aggiudicazione delle relative forniture, nonché le procedure e le modalità di pagamento, i modi di prestazione delle cauzioni e della eventuale loro restituzione, tenuto anche conto della necessità di assicurare l'esecuzione degli interventi disposti dalla CEE in conformità ai tempi e alle modalità stabiliti dalla normativa comunitaria.

Art. 3.

(Organi dell'AIMA e loro competenze)

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, designato dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente che lo presiede,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 4.

(Organi dell'AIMA e loro competenze)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

da un consigliere di Stato, dai direttori generali della tutela economica dei prodotti agricoli e della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, nonché da sette membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, fra esperti, di cui tre designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse.

I componenti del Consiglio di amministrazione non di diritto sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per le deliberazioni concernenti l'ordinamento e l'amministrazione del personale, il Consiglio di amministrazione è integrato da quattro rappresentanti, eletti da tutto il personale, con diritto di voto secondo la normativa prevista per i Consigli di amministrazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

La revoca dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo-alimenta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

re. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonchè il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 9, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonchè gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 7;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonchè la resa dei conti degli assuntori medesimi;

f) delibera la relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Azienda, sempre che l'Azienda non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto-regolamento attribuisce alla sua competenza.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Sono membri effettivi:

a) un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a consigliere;

b) due dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, designati dal Ministro del tesoro, di cui uno è di diritto il presidente del Collegio dei revisori dei conti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) *identica*;

b) delibera i programmi annuali e pluriennali nonchè il bilancio preventivo, di cui al successivo articolo 10, ed il bilancio consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, le condizioni generali di contratto, nonchè gli schemi di convenzione di cui al successivo articolo 8;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro presidente, durano in carica cinque anni e possono essere confermati non più di una sola volta.

Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti, i quali devono appartenere alla categoria elencata alla lettera b) del precedente tredicesimo comma.

I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'Azienda e redige la relazione ai bilanci di previsione ed ai conti consuntivi da trasmettere al Ministro presidente ed al Ministro del tesoro ed ai medesimi riferisce almeno semestralmente sull'azione di controllo.

I membri del Collegio dei revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Il Collegio dei revisori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un ufficio di revisione la cui composizione sarà determinata con lo statuto-regolamento.

Il Collegio dei revisori dei conti ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Art. 4.

(*Comitato consultivo nazionale*)

Al fine di assicurare la partecipazione all'attività dell'AIMA delle categorie interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale così composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 5.

(*Comitato consultivo nazionale*)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da un rappresentante delle imprese della pesca marittima;

g) da un rappresentante delle organizzazioni dei produttori della pesca marittima riconosciute;

h) da tre rappresentanti degli industriali trasformatori del prodotto agricolo;

i) da tre rappresentanti dei produttori di tabacco designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative, per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelli di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed i) e del Ministero della marina mercantile per quelli di cui alle lettere f) e g).

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento e sulle

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e dal CIPAA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 7.

Art. 5.

(Comitato consultivo regionale)

Ciascuna regione può costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Art. 6.

(Personale)

L'Azienda è dotata di personale inquadrato in ruoli organici da essa amministrati, al quale si applica l'ordinamento e lo stato giuridico previsti per i dipendenti civili dello Stato.

I ruoli, le qualifiche e le relative dotazioni organiche di personale sono stabiliti nelle allegate tabelle A e B.

Il trattamento economico del personale AIMA è fissato sulla base di accordi contrattuali nazionali tra la delegazione del Governo, composta dai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste e da rappresentanti del Consiglio di amministrazione dell'AIMA e presieduta dal Ministro della funzione pubblica, e le delegazioni sindacali nazionali di categoria e le confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, secondo la normativa prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda;

d) *identica.*

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 8.

Art. 6.

(Comitato consultivo regionale)

Ciascuna regione può costituire un Comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo.

Art. 7.

(Personale)

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Entro 60 giorni dalla data dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono emanate le norme di attuazione dell'accordo stesso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AIMA

Art. 7.

(Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo - alimentare)

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessità e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma, stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria per l'iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL'AIMA

Art 8.

(Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo - alimentare)

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 3, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonché degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA.

Identico.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma stabilisce i requisiti di idoneità tecnica necessaria e le modalità per l'iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 2, l'AIMA, con le disponibilità di cui all'articolo 9 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 9.

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio;

b) dalle somministrazioni della CEE per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunità stessa;

c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Finanziamenti
per le operazioni di intervento*)

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilità di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonché alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
E CONTROLLI

Art. 10.

(*Risorse finanziarie*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.

Per le entrate e le spese connesse alle attività svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilità basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.

Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato.

Nel bilancio medesimo potrà essere prevista l'istituzione di un fondo da destinare — mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CI-PAA — alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE.

Art. 10.

Presso l'AIMA è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti per il controllo sulla gestione dell'Azienda con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e che riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda nell'esercizio esaminato.

Nello statuto-regolamento, di cui al precedente articolo 2, sarà prevista l'istituzio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Controlli sulla gestione*)

Identico.

Nello statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, sarà prevista l'istituzio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne, nell'ambito dell'Azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale è demandato anche il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Per la stipulazione dei contratti della Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al precedente articolo 7 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate, il Consiglio di amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attività ed ai compiti dell'Azienda dovrà essere istituito, con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 2, un apposito ufficio ispettivo.

Art. 11.

Valgono per l'Azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato.

Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'Azienda è rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne, nell'ambito dell'Azienda, di un apposito ufficio di ragioneria al quale è demandato anche il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese, mediante il controllo preventivo interno di legittimità e regolarità delle spese e la vigilanza sulla riscossione delle entrate.

Identico.

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, in ogni momento e senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo di cui al precedente articolo 8 o che abbiano presentato domanda di iscrizione allo stesso.

Identico.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente quarto comma e per tutti quelli che si rendessero necessari in ordine alle attività ed ai compiti dell'Azienda dovrà essere istituito, con lo statuto-regolamento di cui al precedente articolo 3, un apposito ufficio ispettivo.

Art. 12.

(Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

Sino all'esaurimento delle operazioni di inquadramento del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e la sezione specializzata per il tabacco, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli, l'AIMA, per lo svolgimento di compiti istituzionali, continua ad avvalersi del personale medesimo, che resta nei ruoli delle amministrazioni o degli enti di provenienza ed al medesimo, sino a detta data, continuano ad applicarsi le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico stabilite dalle amministrazioni di provenienza.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato nei ruoli dell'Azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Amministrazione dei monopoli di Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda entro 120 giorni.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, detto personale è inquadrato in detti ruoli con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato inquadrato nei ruoli dell'Azienda, è fatto salvo il trattamento eco-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

(Personale in servizio)

Identico.

Art. 14.

(Inquadramento nei ruoli dell'AIMA)

Nella prima attuazione della presente legge ha diritto di essere inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Azienda il personale di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Amministrazione dei monopoli di Stato nonché il personale dell'Ufficio di ragioneria in servizio presso l'AIMA alla data del 30 settembre 1981, che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto-regolamento.

Identico.

Per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, inquadrato dall'Azienda in apposito ruolo speciale ad esaurimento,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nomico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 14.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge è indetto un concorso per titoli per ciascuna delle qualifiche funzionali indicate nella allegata tabella B, riservato al personale in servizio presso la Azienda alla data del 30 giugno 1981, appartenente ad enti ai quali l'AIMA rimborsa i relativi emolumenti mensili.

La Commissione paritetica di cui all'articolo 15 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

Al suddetto personale che verrà immesso nei ruoli dell'AIMA, ai soli fini economici è riconosciuto il periodo di servizio prestato presso l'Azienda.

Art. 15.

Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 13, è istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonchè da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.

La Commissione dovrà procedere alla identificazione concreta dei profili professionali e pronunciarsi su ogni questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è fatto salvo il trattamento economico acquisito mediante l'attribuzione di apposito assegno personale, pensionabile, da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 15.

(*Concorso per titoli*)

Identico.

La Commissione paritetica di cui all'articolo 16 della presente legge stabilirà le modalità ed i titoli di ammissione a ciascuna qualifica.

Identico.

Art. 16.

(*Commissione paritetica*)

Per le operazioni relative all'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, è istituita presso l'Azienda una apposita Commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presieduta dal direttore generale e composta da quattro dirigenti in rappresentanza dell'AIMA e da quattro dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e relativi supplenti nonchè da un dipendente dell'Azienda con funzioni di segretario.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

L'inquadramento di cui al presente articolo avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Sino alla data di costituzione del Consiglio di amministrazione dell'AIMA previsto dalla presente legge, restano in carica il Consiglio di amministrazione dell'AIMA ed il Comitato tecnico per la sezione specializzata per il tabacco in funzione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Disposizioni abrogate)

Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303, e 31 marzo 1971, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni; quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3; l'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496, e la legge 16 febbraio 1980, n. 59; nonchè l'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, così come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1980, n. 338.

Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attività dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, nonchè nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 499.

È abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 17.

(Organismi in carica)

Identico.

Art. 18.

(Abrogazione di disposizioni)

Identico.

TABELLE

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A.

Quadro 1

RUOLO AMMINISTRATIVO
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione —	QUALIFICA —	Posti di organico —
C	Dirigente generale	1 (a)
D	Dirigente superiore	3
E	Primo dirigente	18
		<hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>
		22
		<hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>

Quadro 2

RUOLO TECNICO
CARRIERA DIRETTIVA

Funzione —	QUALIFICA —	Posti di organico —
C	Dirigente generale	— (b)
D	Dirigente superiore	2
E	Primo dirigente	5
		<hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>
		7
		<hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/>

(a) Dal ruolo amministrativo o tecnico.

(b) Posto previsto nel ruolo amministrativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A.

Identica.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B.

Qualifiche funzionali	Posti di organico
VIII	17
VII	56
VI	156
V	17
IV	142
III	15
I-II	31
	<hr/>
	434
	<hr/>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B.

Identica.

DISEGNO DI LEGGE n. 476

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZAVATTINI ED ALTRI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Istituzione dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare)

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, istituita con legge 13 maggio 1966, n. 303, è soppressa e tutte le attività e passività sono trasferite all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare (AIMA), istituita con la presente legge, che subentra in tutti i rapporti patrimoniali della stessa.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare (AIMA) ha propria personalità giuridica ed ordinamento e bilancio autonomi, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

(Indirizzo e coordinamento)

In materia di interventi nel mercato agricolo alimentare, il CIPAA, in armonia con gli accordi istitutivi della Comunità europea e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indirizza e coordina:

a) gli interventi sul mercato dei prodotti agricolo-alimentari, ivi compresi i prodotti ittici;

b) gli altri interventi necessari per assicurare il regolare andamento del mercato dei prodotti agricoli, ivi compresi i prodotti ortofrutticoli trasformati, nonché il regolare andamento degli approvvigionamenti alimentari al consumo.

All'attuazione degli interventi sul mercato agricolo-alimentare in esecuzione delle deliberazioni del CIPAA provvede l'Azienda di

Stato per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare (AIMA).

Art. 3.

(Compiti dell'AIMA)

In conformità a quanto previsto dal precedente articolo, l'AIMA:

a) svolge compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, secondo quanto previsto dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo;

b) svolge operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agricolo-alimentari per la formazione delle scorte necessarie, nonché quelle relative all'immissione sul mercato interno dei prodotti acquistati al fine di assicurare un regolare andamento;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agricolo-alimentari disposte dallo Stato italiano o dalla CEE in relazione agli impegni assunti in accordi internazionali per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con altri Paesi;

d) cura l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, premi, sovvenzioni, sussidi, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili, disposte dai regolamenti della CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, in collaborazione con le Regioni a norma dell'articolo 14 della presente legge;

e) cura le indagini previsionali necessarie per il migliore svolgimento dei compiti precedenti;

f) svolge le altre operazioni relative alla attuazione degli interventi statali sul mercato agricolo-alimentare, secondo quanto disposto dal successivo articolo 15;

g) svolge attività per la regolazione del mercato interno dei mangimi destinati alla alimentazione animale mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successive immissioni, regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPAA;

h) effettua interventi rivolti ad assicurare il regolare approvvigionamento a prez-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zi regolati dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura;

i) esplica gli altri compiti ad essa demandati dalle leggi vigenti.

Art. 4.

(Statuto)

L'ordinamento ed il funzionamento interno dell'AIMA sono disciplinati dallo statuto, e dal relativo regolamento, che sarà approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con l'osservanza di quanto disposto dagli articoli seguenti, previo parere delle Commissioni affari costituzionali e agricoltura della Camera e del Senato, sentito il Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 10.

Lo statuto disciplinerà le funzioni del direttore generale, in armonia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quelle degli altri dirigenti.

Il direttore generale dell'AIMA, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sovrintende all'organizzazione dei servizi e ne è il responsabile; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione; provvede per l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 5.

(Attribuzioni del CIPAA concernenti l'AIMA)

Il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) approva i programmi annuali e pluriennali di attività, il bilancio preventivo di funzionamento e le sue eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo della Azienda;

b) delibera, anche ai fini delle provviste finanziarie, i provvedimenti amministrativi occorrenti per l'applicazione dei regolamenti della CEE;

c) accerta ed autorizza, nei casi di grave e comprovata perturbazione del mercato, gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 e stabilisce le relative condizioni e modalità;

d) approva la relazione annuale sull'attività dell'AIMA da presentare con il bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda al Parlamento e, nei termini previsti dal bilancio dello Stato, da comunicare, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle Regioni, che esprimeranno le loro osservazioni;

e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.

Art. 6.

(Organi dell'AIMA)

Gli organi dell'AIMA sono:

- a) il presidente e il vice presidente;
- b) il consiglio di amministrazione.

Art. 7.

(Competenze del presidente)

Presidente dell'AIMA è il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti dell'Azienda.

In particolare, il presidente:

a) presiede la delegazione italiana presso la CEE per le questioni concernenti la predisposizione e l'applicazione dei regolamenti e di altre disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato agricolo;

b) adotta i provvedimenti immediati richiesti per far fronte a situazioni di necessità e di urgenza, salva la ratifica del consiglio di amministrazione;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) designa i rappresentanti dell'AIMA nei comitati consultivi regionali di cui al successivo articolo 12;

d) cura i rapporti con le altre amministrazioni, organismi, enti ed organizzazioni interessati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, designato dal presidente medesimo.

Art. 8.

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal presidente, che lo presiede, dal vice presidente, nonché da otto membri, scelti secondo criteri di competenza tecnica ed amministrativa fra esperti anche estranei alle pubbliche amministrazioni, che non abbiano interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati all'Azienda a norma del successivo articolo 15, di cui quattro designati dalla Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed uno designato dal Ministero del commercio con l'estero.

I componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

L'indennità di carica dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilita, ove spetti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del presidente, a maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, esperti particolarmente qualificati nei settori operativi dell'Azienda.

Lo scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione o la revoca dei singoli componenti sono disposti con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La revoca dei componenti designati dalla Commissione interregionale viene disposta su conforme proposta della Commissione medesima.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Azienda. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte da un funzionario dell'AIMA.

Art. 9.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo e alimentare in esecuzione delle delibere del CIPAA e delle direttive del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In particolare esso esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento interno;

b) delibera sull'attuazione dei programmi annuali e pluriennali, nonché sul bilancio preventivo di funzionamento e quello consuntivo;

c) delibera sui programmi previsionali delle esigenze di cassa della gestione finanziaria di cui al successivo articolo 22;

d) delibera sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti CEE, sulle condizioni generali di contratto, nonché sugli schemi di convenzione di cui all'articolo 15;

e) delibera sulle risultanze attive e passive delle gestioni commerciali per il relativo assetto a carico rispettivamente dello Stato italiano e della CEE;

f) delibera sull'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e sulle relative condizioni contrattuali, nonché sulla resa dei conti degli assuntori medesimi;

g) delibera sui provvedimenti di urgenza salvo la ratifica del CIPAA;

h) delibera sulla relazione annuale concernente l'attività dell'Azienda.

Art. 10.

(Comitato consultivo nazionale)

Al fine di assicurare la partecipazione alla attività dell'AIMA delle forze sociali interessate e delle loro organizzazioni è istituito un Comitato consultivo nazionale composto:

a) da cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;

b) da due rappresentanti dei conduttori agricoli non coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali cooperative maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti delle Unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;

f) da tre rappresentanti dei commercianti al dettaglio;

g) da tre rappresentanti del personale dipendente dell'AIMA, eletti dal personale stesso.

I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati dal CIPAA, su designazione, in numero non superiore a tre per quelli di cui alla lettera a) e di uno per quelli di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), da parte delle organizzazioni interessate a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Il Comitato nomina nel suo seno, a maggioranza di due terzi dei componenti, il

presidente e ne determina, con la stessa maggioranza, le attribuzioni.

Art. 11.

(Compiti del Comitato consultivo nazionale)

Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri:

a) sui programmi annuali e pluriennali dell'AIMA;

b) sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Azienda;

c) sulla relazione annuale di attività dell'AIMA;

d) sui disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento, sulle condizioni generali di contratto per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulle domande di iscrizione nell'albo degli assuntori;

e) su tutte le questioni ad esso sottoposte dal CIPAA e dal consiglio di amministrazione dell'AIMA.

Il parere del Comitato consultivo è obbligatorio per quanto riguarda l'accoglimento o la reiezione della domanda di cui al successivo articolo 16.

Il Comitato consultivo può sottoporre al CIPAA e all'AIMA proposte relative all'attività dell'Azienda. Esso ha diritto di ottenere informazioni, dati e documenti relativi all'attività dell'AIMA.

Art. 12.

(Comitati consultivi regionali)

Ciascuna Regione può costituire un comitato consultivo regionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 per formulare proposte per il coordinamento dell'attività dell'AIMA con l'azione regionale in campo agricolo

Partecipano al comitato tre rappresentanti dell'AIMA designati ai sensi dell'articolo 7, lettera c).

Art. 13.

(Personale)

L'AIMA è dotata di un proprio ruolo organico.

Il Governo è delegato a definire, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il ruolo organico e lo stato giuridico del personale su proposta del consiglio di amministrazione dell'AIMA, tenendo conto della normativa vigente per le aziende di Stato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE OPERAZIONI E GLI INTERVENTI
DI COMPETENZA DELL'AIMA

Art. 14.

(Erogazione delle provvidenze finanziarie)

Per l'erogazione delle provvidenze finanziarie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 3, l'AIMA stipula con le Regioni apposite convenzioni, di durata pluriennale, sulla base di una convenzione tipo approvata dal CIPAA. Tali convenzioni devono prevedere gli adempimenti devoluti all'amministrazione regionale, i criteri da osservarsi nello svolgimento degli stessi, i rapporti finanziari conseguenti.

Art. 15.

(Operazioni relative agli altri interventi nel mercato agricolo-alimentare)

Per gli interventi di cui al precedente articolo 3 l'AIMA si avvale di cooperative e loro consorzi, di associazioni dei produttori agricoli e dei Consorzi agrari che risultino iscritti nell'albo di cui al successivo articolo 16, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal consiglio di amministrazione dell'AIMA, e approvate dal CIPAA, secondo quanto previsto dalla presente legge, dando la precedenza

alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori.

Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita senza esito o ricorrano condizioni di necessità e urgenza, previa delibera motivata dal consiglio di amministrazione, a trattativa privata.

Ai fini degli interventi di cui alle lettere *b*) e *h*) del precedente articolo 3, l'AIMA provvede all'acquisto dei prodotti sul mercato interno e internazionale e alla loro immissione sul mercato a prezzi maggiorati dei soli costi di gestione, preferibilmente tramite cooperative e loro consorzi, associazioni dei produttori agricoli, consorzi tra dettaglianti e altri organismi pubblici operanti nel settore della distribuzione, nonchè mediante accordi con le Regioni e gli enti locali.

Gli acquisti dei prodotti agricoli sul mercato interno di cui alla lettera *b*) del citato articolo 3 vengono effettuati dall'AIMA mediante accordi con le associazioni dei produttori agricoli, assistite dalle organizzazioni professionali e cooperative dei produttori medesimi. Ove non esistano le associazioni, gli accordi vengono fatti con le predette organizzazioni professionali e cooperative.

Ai fini della valorizzazione e dello sviluppo degli scambi con l'estero di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 3, l'AIMA stabilisce opportuni accordi con l'Istituto del commercio con l'estero, il quale provvederà ad istituire nel suo seno una sezione speciale per il settore agricolo.

Art. 16.

(Albo degli assuntori)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, stabilisce i requisiti per la iscrizione all'albo degli assuntori di cui al precedente articolo, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Possono essere iscritti nell'albo degli assuntori le cooperative, i Consorzi agrari e i rispettivi organismi consortili, nonchè le associazioni dei produttori agricoli e relative Unioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I soggetti interessati di cui al comma precedente, che intendono stipulare convenzioni con l'AIMA, possono presentare domanda per l'iscrizione nell'albo, specificando le zone e i prodotti interessati e le attrezzature di cui dispongono. L'iscrizione è disposta dal consiglio di amministrazione dell'AIMA entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo nazionale. In caso di reiezione motivata della domanda da parte del consiglio di amministrazione dell'AIMA, decide, su ricorso degli interessati, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di reiezione, il presidente del tribunale del luogo dove ha sede il ricorrente.

Art. 17.

(Ispezioni e controlli)

Ai soli fini di accertare la sussistenza e il permanere dei requisiti o il regolare adempimento delle convenzioni stipulate, l'AIMA dispone, senza preavviso, ispezioni e accertamenti presso i soggetti iscritti all'albo o che abbiano presentato domanda di iscrizione.

Sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate, il consiglio di amministrazione dell'AIMA può disporre la cancellazione o la sospensione temporanea dall'albo, stabilendo i termini e le condizioni per la necessaria regolarizzazione.

Art. 18.

(Norme finanziarie per gli assuntori)

Gli assuntori possono aver accesso, nei limiti stabiliti dalle convenzioni, al credito agevolato e possono inoltre procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante operazioni di credito, garantite da privilegio sul prodotto acquistato.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dal-

l'assuntore deve accollarsi le obbligazioni che questi aveva con l'AIMA.

A richiesta degli interessati, l'AIMA concede alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni dei produttori anticipazioni in misura non superiore al 70 per cento del valore del prodotto mensilmente ritirato e presta fidejussione nella misura necessaria per la copertura del costo delle operazioni.

Art. 19.

(Indagini previsionali)

I risultati delle indagini, degli studi e delle ricerche effettuate dall'AIMA a norma della lettera e) del precedente articolo 3 sono messi a disposizione delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle organizzazioni nazionali dei produttori agricoli, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Art. 20.

(Accordi e contratti)

Le aziende di Stato e a partecipazione statale, che operano nei settori della trasformazione industriale e della conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari e della produzione dei mezzi tecnici e produttivi necessari all'agricoltura, sono tenute, a richiesta dell'AIMA, a stabilire con questa accordi e contratti per l'acquisto e la vendita dei prodotti medesimi. In caso di mancato accordo tra le parti, decide il CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21.

(Mezzi finanziari)

I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:

a) dalle somministrazioni dello Stato di cui al successivo articolo 23;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) dalle somministrazioni della CEE per il finanziamento degli interventi svolti dall'AIMA, le cui spese siano a carico della Comunità;

c) dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato per le spese generali di funzionamento degli organi ed uffici dell'Azienda, di cui al successivo articolo 24;

d) dalle eventuali entrate realizzate nell'espletamento delle attività istituzionalmente attribuite all'Azienda.

Art. 22.

(Gestione finanziaria)

Le attività svolte dall'AIMA in espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) ed h) della presente legge, rientrano nell'ambito di apposita gestione finanziaria dell'Azienda.

Tale gestione, basata sul principio del bilancio di cassa, è distinta in quattro sezioni, rispettivamente per gli interventi di cui alle lettere citate nel precedente comma. I relativi risultati sono di spettanza dello Stato o delle Comunità europee, in relazione alla rispettiva competenza.

Le esigenze di cassa della gestione finanziaria sono previste sulla base di programmi semestrali deliberati dal consiglio d'amministrazione dell'AIMA, rispettivamente entro il 30 novembre e il 31 maggio di ogni anno.

I programmi previsionali semestrali di cassa si riferiscono, rispettivamente, ai semestri 1° gennaio-30 giugno e 1° luglio-31 dicembre e possono essere aggiornati in relazione a sopravvenute esigenze.

Le operazioni relative al funzionamento degli uffici dell'AIMA nonché quelle relative ai compiti di cui alla lettera e) del precedente articolo 3 rientrano nell'ambito della gestione di funzionamento dell'AIMA, le cui spese sono a totale carico dello Stato.

Art. 23.

(Anticipazioni statali)

Per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro

del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro inoltrerà alla Banca d'Italia le richieste di anticipazioni di cui al comma precedente entro il 1° febbraio e il 1° agosto di ogni anno. Il Ministero del tesoro verserà le somme relative all'AIMA entro i trenta giorni successivi.

In relazione a tali anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per il corrispondente importo.

La determinazione del relativo tasso di interesse, nonché della durata massima e dei termini di rimborso di detti certificati speciali di credito, è attribuita al Ministro del tesoro, che provvederà all'occorrenza con propri decreti.

Il versamento alla gestione finanziaria dell'AIMA dell'importo delle citate anticipazioni verrà effettuato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I versamenti a favore del bilancio dello Stato, ai sensi delle norme comunitarie, per gli interventi effettuati dall'AIMA a carico della gestione finanziaria, sono destinati, nei limiti delle citate anticipazioni, al rimborso dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia, oppure saranno trasferiti, qualora non occorrono, alla stessa gestione finanziaria.

Per le operazioni inerenti alla gestione finanziaria gli importi relativi agli oneri non rimborsabili dal FEOGA sono a carico dello Stato e per essi saranno stanziati, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le somme destinate al rimborso di corrispondente quota di certificati speciali di credito rilasciati in attuazione del precedente terzo comma.

Art. 24.

(Spese generali di funzionamento)

All'AIMA è assegnata, per le spese generali di funzionamento, una somma che sarà

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

annualmente determinata con legge di approvazione del bilancio dello Stato ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sulla base del bilancio preventivo dell'Azienda, approvato dal CIPAA.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il bilancio preventivo dell'AIMA deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno precedente.

Per l'anno finanziario 1980 l'assegnazione è determinata nell'importo di lire 15 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nei singoli esercizi finanziari, le variazioni di bilancio connesse all'applicazione della presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

I compiti svolti dall'Ente nazionale risi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, e successive modifiche e integrazioni, relativi alla attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore del riso, sono trasferiti all'AIMA.

Agli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con gli opportuni provvedimenti, previa intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con lo statuto dell'AIMA si provvederà, altresì, ad adeguare l'organizzazione e le modalità di svolgimento dei compiti della Sezione specializzata dell'AIMA per gli interventi nel settore del tabacco greggio, istituita con legge 27 gennaio 1971, n. 3, ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge, nel rispetto delle esigenze di

specializzazione e di decentramento dei servizi finora espletati dalla Sezione.

Art. 26.

Sino all'istituzione del ruolo organico del personale di cui all'articolo 13, l'AIMA per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 e per i compiti di cui all'articolo 25, primo comma, si avvale del personale attualmente in servizio presso l'AIMA e l'Ente risi.

Art. 27.

In relazione ai compiti attribuiti dalla presente legge all'AIMA, a partire dal terzo mese successivo alla entrata in vigore della legge medesima, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste cessa di avvalersi dell'IRVAM per le indagini e le ricerche previste dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, e da ogni convenzione stipulata a norma delle leggi vigenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a definire con propri decreti i rapporti giuridici pendenti alla medesima data. Per assicurare, fino a tale data, la continuità dei servizi svolti dall'IRVAM il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nella misura ritenuta necessaria in relazione a specifici programmi di attività, contributi al suddetto ente, i quali graveranno sullo stanziamento di cui al capitolo 1533 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1980.

Art. 28.

Il personale dell'IRVAM, dell'Ente risi, della Sezione speciale tabacchi, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e quello dei vari enti comandato presso l'AIMA, in servizio alla data del 31 dicembre 1978, è inquadrato su domanda nel ruolo del personale dell'AIMA di cui all'articolo 13 della presente legge.

Al suddetto personale si applica il trattamento previsto per i dipendenti civili dello Stato, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

Per l'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole carriere, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede con apposito decreto a determinare una tabella di raffronto fra le qualifiche rivestite nell'amministrazione di provenienza e le carriere dell'ordinamento statale.

Al personale inquadrato a norma del presente articolo viene attribuito lo stipendio iniziale della carriera in cui viene inserito, maggiorato di aumenti periodici e classi di stipendio fino ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio al nuovo ordinamento, che sarà calcolato comprendendovi l'indennità di contingenza ed escludendo dal computo i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, anche se forfettizzati, le indennità di missione e di residenza all'estero, ed ogni altro emolumento avente carattere di aleatorietà.

Art. 29.

Presso l'Azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie della Ragioneria centrale.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità alle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il controllo di legittimità sugli atti dell'Azienda. Sugli atti aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 15 della presente legge nonchè su quelli relativi alla erogazione di aiuti e integrazioni effettuati dalle Regioni e su tutti quelli previsti dalla normativa attuale, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'Azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Art. 30.

È abrogata ogni disposizione contrastante e comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.